



## AVVISO PUBBLICO

### DESIGNAZIONE DI UNA TERNA DI CANDIDATI PER LA NOMINA NEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO DELLA FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

#### IL PRESIDENTE

Vista la nota del Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, prot. 478 del 15/12/2023, con cui si richiede di individuare, ai sensi dell'art. 12 e) del vigente statuto, una terna di nominativi nel cui ambito il Consiglio di Indirizzo uscente provvederà a nominare un componente del Consiglio stesso;

Visto l'art. 50, c. 8, del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 10 g) del vigente statuto della Provincia di Cuneo

#### AVVISA

La Provincia di Cuneo, ai sensi degli articoli 12 e) e 13 dello statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, deve procedere alla designazione di una terna di candidati, nel cui ambito verrà nominato un componente del Consiglio di Indirizzo in rappresentanza dell'Ente.

#### **Requisiti, cause di Ineleggibilità e Incompatibilità**

I candidati saranno designati sulle base degli indirizzi approvati dal Consiglio provinciale, con delibera n. 2 del 26 gennaio 2024, che prevedono nello specifico:

1. Rispetto dell'equilibrio di genere  
affinché il bando promuova le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alla sua attività e alle sue finalità istituzionali, perseguendo un'adeguata presenza di genere.
2. Responsabilità e competenza  
affinché il bando promuova la scelta tra persone i cui profili, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, corrispondano a curricula di specchiata professionalità e competenza in grado di assicurare il conseguimento delle finalità richieste per chi, nel corso del mandato, sarà chiamato a ricoprire un ruolo di indirizzo delle linee programmatiche in capo alla più importante Fondazione piemontese.
3. Rappresentatività e multidisciplinarietà  
affinché il bando garantisca il principio di una sempre maggiore rappresentanza delle peculiarità territoriali e delle tante anime della comunità cuneese, corrispondenti a profili che vantino esperienza in ruoli o abbiano svolto ruoli/attività quali – a titolo esemplificativo – quelli di ex amministratori,

professionisti, manager e dirigenti d'azienda, e/o profili che si siano distinti nello sport, nel campo del sociale, in ambito culturale o ancora in campo accademico.

Devono inoltre possedere specifici requisiti di professionalità, competenza e onorabilità e non incorrere in situazioni di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità, come previsto dallo Statuto vigente e dal Regolamento di Funzionamento degli Organi della Fondazione CRT, i cui articoli sono di seguito riportati:

## STATUTO

### **Art. 8 - Requisiti, indipendenza, cause di ineleggibilità e di incompatibilità, conflitti di interesse**

#### **8.1 - Professionalità dei componenti gli organi della Fondazione**

1. I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica.
2. Il presente statuto e il regolamento di funzionamento degli organi individuano gli strumenti idonei ad assicurare che i componenti degli organi della Fondazione siano in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse. A tal fine, tanto le procedure di nomina dei componenti degli organi della Fondazione, quanto le norme di funzionamento degli organi medesimi, devono intendersi funzionali alla salvaguardia dei principi di indipendenza e terzietà della Fondazione, di cui il Presidente della stessa è primo garante. I componenti degli organi della Fondazione concorrono altresì, in posizione di parità e in un positivo e costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà della Fondazione. Agiscono nel suo esclusivo interesse e sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e del Codice Etico della Fondazione, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Nella nomina e nella revoca dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l'organo di indirizzo assume le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento della Fondazione.

#### **8.2 - Rispetto dell'equilibrio tra i generi**

La Fondazione, nella scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo, adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza del genere meno rappresentato. Le procedure dirette ad assicurare tale principio sono disciplinate nell'ambito del regolamento di funzionamento degli organi.

#### **8.3 – Requisiti di onorabilità**

1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie.
2. Non possono essere inseriti nelle terne di candidature di cui al successivo art. 13 candidati privi dei requisiti di onorabilità. La terna con candidati privi dei requisiti di onorabilità si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

#### **8.4 – Cause di ineleggibilità e incandidabilità**

1. Non possono ricoprire la carica di membro di organi della Fondazione e, comunque, decadono dalla stessa:
  - a) il coniuge, i parenti e affini, fino al secondo grado incluso, dei membri degli organi della Fondazione;
  - b) i dipendenti in servizio della Fondazione o di società da quest'ultima controllate, nonché i coniugi di detti dipendenti e i loro parenti e affini fino al secondo grado incluso;
  - c) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione nella società bancaria conferitaria, ivi incluso il ruolo di direttore generale della società bancaria

- conferitaria;
- d) coloro che ricoprono la carica di amministratore, di componente dell'organo di controllo o comunque ricoprono incarichi di vertice negli enti cui lo statuto attribuisca il potere di designazione dei componenti gli organi della Fondazione;
  - e) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione anche a tempo determinato con l'ente che li ha designati;
  - f) coloro che siano parti in una causa pendente contro la Fondazione;
  - g) coloro che ricoprono o che abbiano ricoperto nei precedenti dodici mesi le seguenti cariche pubbliche: sindaco, assessore o consigliere comunale, presidente e componenti del consiglio circoscrizionale, presidente di provincia, assessore o consigliere provinciale, presidente e componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi tra Enti locali, presidente e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componenti degli organi delle comunità montane, presidente di città metropolitana o consigliere metropolitano, presidente di giunta regionale, assessore o consigliere regionale, parlamentare o membro del Governo nazionale, dirigente generale ministeriale, parlamentare o commissario europeo e, comunque, coloro che ricoprono o assumano incarichi politici e amministrativi elettivi nello Stato, nelle Regioni e negli Enti locali territoriali;
  - h) coloro che ricoprono la carica di amministratore di organizzazioni rappresentative di soggetti destinatari degli interventi della Fondazione.
2. Non sono eleggibili coloro che siano stati dichiarati decaduti da un organo della Fondazione nel biennio precedente, salvo il caso di cui alla lettera a) del successivo art. 8.5, comma 1. Qualora la causa di decadenza sia stata quella indicata alla lettera g) del precedente comma 1, l'ineleggibilità si riferisce al mandato in corso al momento della decadenza e al mandato successivo.
  3. Non possono essere inseriti nelle terne di candidature di cui al successivo art. 13 candidati a cui trovino applicazione le cause di ineleggibilità previste dalle lettere a), c), d) e g) del precedente comma 1 o previste dal precedente comma 2. La terna con candidati formata in violazione di questo comma si considera incompleta ai sensi dell'art. 13, comma 2.

### **8.5 - Cause di incompatibilità**

1. La carica di membro di un organo della Fondazione è incompatibile:
  - a) con la carica di membro di altri organi della Fondazione; il componente di un organo che assume la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo;
  - b) con cariche in altre fondazioni costituite in ottemperanza al D. Lgs. 20 novembre 1990, n.356;
  - c) con cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o con funzioni di direzione in società concorrenti della conferitaria o di società del suo gruppo.
2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono altresì ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria.

### **8.6 - Conflitti di interesse**

1. I membri di organi della Fondazione che ritengano di avere un interesse in conflitto con quello della Fondazione devono darne immediata notizia all'organo di appartenenza, che valuterà l'effettiva esistenza del conflitto, e qualora esso venga ritenuto esistente devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni inerenti. In caso di conflitto permanente e non contingente i membri interessati devono presentare le proprie dimissioni all'organo di appartenenza. In difetto, vengono dichiarati decaduti dallo stesso organo. Per quanto riguarda il Segretario Generale la comunicazione dovrà essere effettuata al Consiglio di Amministrazione.
2. Non si considerano situazioni di conflitto permanente l'assunzione di cariche in enti e società strumentali e in enti e società in cui la Fondazione eserciti un diritto di nominare o designare

componenti

## REGOLAMENTO

### Capo I - Requisiti generali per la selezione dei componenti gli organi

#### Art. 1

1. *Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 8.1, comma 2, 8.2 e 14, comma 2 lett.a) dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino:*
  - a) *disciplina le modalità e le procedure di nomina degli organi della Fondazione, comprese quelle relative alla verifica della eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;*
  - b) *specifica i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi;*
  - c) *definisce le modalità idonee ad assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.*
2. *I componenti degli organi della Fondazione sono scelti secondo criteri di professionalità e competenza maturate nell'amministrazione di enti e/o aziende pubblici o privati, o nelle professioni intellettuali, o nell'attività accademica. Devono inoltre essere in possesso, oltre che dei requisiti di onorabilità previsti dalla legge, di elevati requisiti di professionalità, competenza, esperienza e autorevolezza, intesi anche come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, con specifico riguardo alle attività della Fondazione e con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione e gestione delle risorse.*
3. *I componenti degli organi della Fondazione devono inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'assunzione di cariche negli organi di amministrazione e controllo delle società bancarie. Gli stessi devono inoltre avere piena capacità civile ed essere di specchiata moralità e indiscussa probità. In particolare, non possono ricoprire cariche coloro che:*
  - a) *abbiano cause pendenti con la Fondazione;*
  - b) *siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.*
4. *Le procedure di scelta dei componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo disciplinate dal presente regolamento sono dirette anche a favorire la presenza del genere meno rappresentato, in ottemperanza all'art. 8.2 dello Statuto.*

Il possesso dei requisiti da parte dei candidati deve essere attestato in una dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà resa nelle forme previste dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da allegare alla domanda di partecipazione alla selezione (vedasi Allegato A3).

L'invio della candidatura rappresenta espressa dichiarazione di conoscenza dello Statuto vigente della Fondazione, che regola altresì le indennità di carica e i rimborsi spese spettanti, nonché le modalità di funzionamento dell'organo di riferimento; costituisce inoltre espressa autorizzazione all'eventuale pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Cuneo della documentazione inviata nonché all'inoltro della stessa alla Fondazione CRT per i conseguenti provvedimenti.

#### Durata

I componenti del Consiglio di Indirizzo, ai sensi dell'art. 11 comma 1, durano in carica cinque esercizi, compreso quello di nomina, ed il nominato rimarrà pertanto in carica fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2028.

#### Documentazione per la candidatura

Le candidature dovranno contenere

- l'istanza di candidatura - allegato **A1**, corredata da curriculum vitae - allegato **A2** e dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità - allegato **A3**;
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
- consenso al trattamento dei dati personali, allegato **A4**.

### **Modalità di presentazione della candidatura**

La domanda, avente ad oggetto "Designazione di una terna di candidati per la nomina nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT" dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/02/2024**, tramite

- consegna a mano presso l'ufficio protocollo del palazzo provinciale, in Cuneo, Corso Nizza 21
- inoltro a mezzo posta elettronica certificata a: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

### **Modalità di selezione**

Il possesso dei requisiti richiesti verrà accertato attraverso l'analisi dagli elementi desumibili dalla documentazione inoltrata. Qualora ritenuto opportuno dal Presidente della Provincia, ai candidati potrà essere richiesto un colloquio di approfondimento.

L'Amministrazione si riserva di procedere ad un controllo delle dichiarazioni contenute nella domanda, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), il dichiarante decadrà dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in materia di sanzioni penali.

La scelta dei nominativi della terna sarà effettuata sulla base di una valutazione complessiva del titolo di studio conseguito e delle esperienze personali e lavorative pregresse, tenuto conto del rispetto dell'equilibrio di genere, senza formazione di graduatorie, né attribuzione di punteggi.

La pubblicazione del decreto del Presidente della Provincia di designazione della terna di candidati all'Albo pretorio dell'Ente e nella sezione "Nomine e rappresentanti" del portale istituzionale, assolve all'onere di comunicazione agli interessati degli esiti della selezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente avviso per giustificati motivi.

### **Informazioni Generali**

Le informazioni comunicate a questa Amministrazione saranno trattate ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., «Codice in materia di protezione dei dati personali», come adeguato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 alle disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679, e del medesimo Regolamento UE n. 2016/679.

Al presente avviso viene data adeguata pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale della Provincia, sezione "Avvisi e manifestazione di interesse", oltre che tramite pubblicazione sul Quotidiano on line della Provincia e sulla stampa locale e regionale.

Il responsabile del Procedimento è la dottoressa Cristina Allione, Dirigente del Settore Presidenza e Attività Istituzionali, i cui riferimenti sono:

tel.: 0171 445393.

e- mail: [ufficio.organiistituzionali@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.organiistituzionali@provincia.cuneo.it)

PEC: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

IL PRESIDENTE  
Luca ROBALDO

